



Regolamento di Organizzazione

Disciplina del “Servizio di pronta Reperibilità” del Comune di Bergamo



APPROVATO DALLA GIUNTA COMUNALE CON DELIBERAZIONE N. 309 REG./380 PROP. DEL. NELLA SEDUTA DEL 15/06/2023

PREMESSA

La materia oggetto del presente Regolamento è disciplinata dalle seguenti disposizioni normative:

- Decreto Legislativo 08/04/2003 n. 66, in materia di organizzazione dell'orario di lavoro;
- Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Regioni e Autonomie Locali.

Art. 1 – Oggetto e definizioni

- 1.1. Il presente Regolamento disciplina il servizio di pronta reperibilità dell'Ente al fine di garantire efficienza ed efficacia della prestazione, uniformità di gestione da parte dei Dirigenti delle Direzioni coinvolte ed equità di trattamento tra il personale.
- 1.2. Ai fini del presente Regolamento si intende per:
- a) *servizio di pronta reperibilità*, il servizio organizzato dall'ente per assicurare con tempestività lo svolgimento delle attività di cui alla successiva lett. b), in presenza di specifici presupposti o di particolari ed eccezionali eventi, fuori dall'orario di lavoro, il cui verificarsi è meramente eventuale o non programmabile e non già risolvibile compiutamente da ditte incaricate;
 - b) *attività in reperibilità*, le attività indifferibili, poste a salvaguardia dell'incolumità, della sicurezza e assistenza pubblica e del patrimonio comunale;
 - c) *turnazione del servizio di reperibilità*, programmazione mensile dei periodi di reperibilità con individuazione del personale tenuto alla prestazione;
 - d) *indennità di reperibilità*, l'indennità specificamente prevista dalla contrattazione collettiva nazionale o integrativa;
 - e) *periodo di reperibilità*, il singolo lasso temporale continuativo, che prescinde dalle giornate di calendario, nel quale il lavoratore è inserito nella turnazione di reperibilità.

ART. 2 – Finalità e principi generali.

- 2.1 L'Istituto della pronta reperibilità costituisce un servizio essenziale dell'Ente.
- 2.2 Non rientra nel servizio di pronta reperibilità lo svolgimento delle attività che l'Ente può adempiere con il ricorso alla programmazione ordinaria dei servizi, anche mediante forme di flessibilità nell'articolazione dell'orario di lavoro.
- 2.3 La pronta reperibilità viene istituita per far fronte ad interventi urgenti ed inderogabili atti a garantire la salvaguardia dell'igiene, dell'incolumità e della sicurezza pubblica, l'assistenza pubblica, la tutela del patrimonio comunale, il rispetto delle leggi e regolamenti e che possano essere affrontati dal personale chiamato in servizio di reperibilità riguardanti nello specifico:
- a. La viabilità: salvaguardia della pubblica incolumità e della transitabilità.
 - b. I fabbricati: salvaguardia della pubblica incolumità in prossimità degli edifici privati e pubblici e tutela del patrimonio dell'Ente.
 - c. Il verde pubblico: salvaguardia della pubblica incolumità e della transitabilità stradale o pedonale.
 - d. Gli impianti tecnologici ed elettrici: riattivazione e messa in sicurezza di impianti tecnologici ed elettrici di competenza comunale.
 - e. I Servizi cimiteriali.
 - f. Le attività istituzionali che necessitano della presenza dell'autista.
- 2.4 Il ruolo del dipendente chiamato in servizio di reperibilità è svolto esclusivamente nel rispetto delle specifiche competenze tecniche relative al profilo professionale di appartenenza ed alle funzioni ricoperte. Qualora si dovesse riscontrare che le situazioni la cui complessità e rischi derivanti dalla gestione dell'evento non possano essere affrontate solo dai soggetti chiamati in servizio di reperibilità, si provvederà attraverso la Sala Operativa della Polizia Locale

all'attivazione di apposita chiamata d'intervento di altre Unità di Crisi (Vigili del Fuoco, Protezione Civile, Prefettura, Società di gestione Sotto-servizi, ecc.).

ART. 3 – Organizzazione.

3.1 I Servizi dell'Ente coinvolti nel servizio di pronta reperibilità sono i seguenti:

- a. Polizia locale e Protezione Civile
- b. Tutti i Servizi tecnici (quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, Lavori Pubblici, del Territorio e dell'Ambiente, Verde pubblico e Mobilità, Edifici e Impianti, Edilizia scolastica, Sportiva e Grandi Opere di Riqualificazione, Lavori Pubblici, Infrastrutture e Strade, Patrimonio, Urbanistica, Edilizia,....)
- c. Servizi Cimiteriali
- d. Servizi Generali, limitatamente al servizio autisti.

3.2 E' tenuto al servizio di pronta reperibilità il personale appartenente ai seguenti profili professionali, ivi comprese le Posizioni Organizzative:

Area funzionale Vigilanza:

- a. Agente di P.L.
- b. Ufficiale di P.L.

Area funzionale Tecnico Manutentiva:

- a. Operaio professionale edilizia e strade
- b. Operaio professionale elettricista
- c. Operaio professionale falegname
- d. Operaio professionale giardiniere-vivaista
- e. Operario professionale idrotermosanitario
- f. Operaio specializzato giardiniere-vivaista
- g. Istruttore meccanico

Area funzionale Tecnico Progettuale:

- a. Istruttore agrario
- b. Istruttore elettrotecnico
- c. Istruttore tecnico
- d. Esperto tecnico
- e. Esperto valutazione ambientale strategica
- f. Istruttore direttivo tecnico
- g. Istruttore direttivo tecnico agrario
- h. Istruttore direttivo pianificazione trasporti
- i. Istruttore direttivo in materie ambientali

Area funzionale tecnica dei servizi:

- a. Operaio professionale guardiano - esumatore
- b. autista

3.3 I Dirigenti competenti organizzano il servizio di pronta reperibilità dell'Ente in modo coordinato, economico, efficiente ed efficace

3.4 Il Dirigente di riferimento del servizio di pronta reperibilità, con funzioni di coordinamento - limitatamente agli aspetti organizzativi - in collaborazione con gli altri dirigenti, è il Comandante di Polizia Locale e Protezione Civile.

Art. 4 - Esclusioni dal turno di reperibilità

- 4.1** Sono esclusi dal servizio di pronta reperibilità:
- a. i/le dipendenti che non possano garantire il raggiungimento della sede di lavoro, con una distanza stradale valutata con percorso ottimale, entro trenta minuti dalla chiamata;
 - b. i/le dipendenti disabili di cui al comma 6, art. 33, della Legge 5 febbraio 1992, 104;
 - c. i/le dipendenti dispensati dal medico del lavoro.
- 4.2** Sono esonerati dal servizio di pronta reperibilità:
- a. i/le dipendenti che usufruiscono dei permessi di cui all'art. 33, commi 2 e 3, della Legge 5 febbraio 1992, 104;
 - b. i/le lavoratori/lavoratrici/ di cui all'art. 53, comma 1, della Legge 26.03.2001 n. 151;
 - c. i/le dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale;
 - d. altri/altre dipendenti esonerati da norme di legge.

Art. 5 – Elenco soggetti idonei a svolgere il servizio di reperibilità

- 5.1** I/le Dirigenti di Direzione interessati dal servizio di reperibilità dovranno predisporre gli elenchi del personale reperibile entro il 30 novembre di ogni anno a valere per tutto l'anno successivo, fatte salve esigenze sopravvenute che ne richiedano un'immediata revisione (cessazioni, nuove assunzioni, e mutate condizioni di idoneità). Tali elenchi verranno trasmessi alla Direzione Risorse Umane.
- 5.2** Per le tipologie di intervento che devono essere svolte da ditte appaltatrici nonché da Ditte, Enti o Società che hanno in capo la gestione di servizi o il supporto del pronto intervento, vengono predisposti elenchi e recapiti di reperibilità, debitamente aggiornati, depositati presso la Sala Operativa del Comando di Polizia Locale.

ART. 6 – Obblighi del lavoratore.

- 6.1** La pronta reperibilità è **l'obbligo del singolo/a lavoratore/lavoratrice** a porsi in condizione di essere prontamente rintracciato, al di fuori dell'ordinario orario di lavoro, raggiungendo il posto di lavoro o comunque il diverso luogo dove deve essere eseguito l'intervento o deve essere svolta l'attività che ha giustificato l'attivazione del servizio di reperibilità, entro 30 minuti dalla chiamata; fatti salvi i casi di esonero per il personale comunale espressamente previsti dal CCNL e dalla legislazione vigente.

Art. 7 – Turnazioni

- 7.1** L'elenco trimestrale della turnazione, a cura della Direzione Risorse Umane, è trasmesso ai/alle Dirigenti di riferimento e tutto il personale reperibile. Qualora il periodo di ferie richiesto coincidesse con turni di reperibilità, il/la dipendente interessato/a ricercherà un possibile cambio-turno volontario con colleghi, anche per singole giornate. Laddove ogni tentativo non avesse successo, il Dirigente definirà e comunicherà l'elenco dei dipendenti reperibili alla Direzione Risorse Umane in tempo utile. Entro il mese di aprile, ogni Direzione interessata alla reperibilità, predisporrà il proprio piano ferie. Qualora il periodo di ferie richiesto coincida con turni di reperibilità, il/la dipendente ricercherà un possibile cambio-turno volontario con colleghi. Laddove ogni tentativo non avesse successo, il Dirigente definirà e comunicherà l'elenco dei dipendenti reperibili alla Direzione Risorse Umane entro il 31 maggio.

Nelle settimane a partire dal giovedì prima del 25 dicembre fino 7 Gennaio, nelle due settimane di Pasqua e in quella di Ferragosto i turni di reperibilità possono essere articolati in singole giornate. Spetta ai Dirigenti delle Direzioni tecniche comunicare alla Direzione Risorse Umane tali elenchi di turni.

I turni di norma non si interrompono con il cambio mese.

- 7.2** Ad ogni dipendente inserito nella turnazione della reperibilità non può essere assegnato un numero di periodi di reperibilità superiore a quanto stabilito dalla contrattazione collettiva nazionale e integrativa.
- 7.3** Il/la dipendente in turno di reperibilità che, per ragioni di malattia o di infortunio, non può effettuare il servizio, ha l'obbligo di informare tempestivamente il proprio Dirigente che provvede alla sostituzione, il quale ne darà comunicazione alla Direzione Risorse Umane e alla Sala Operativa della Polizia Locale, fatte salve le ordinarie comunicazioni dovute.

Art. 8 – Modalità di svolgimento del servizio reperibilità

- 8.1** Il Personale di cui al precedente articolo 5) viene contattato (a mezzo di telefoni cellulari appositamente messi a disposizione dall'Amministrazione o altro recapito telefonico comunicato) esclusivamente dalla Sala Operativa della Polizia Locale (attiva 24 ore su 24, 7 giorni su 7).
- 8.2** Il personale della Polizia Locale provvederà a valutare la gravità della situazione oggetto di segnalazione prima di attivare i soggetti in servizio di reperibilità.
- 8.3** I numeri di telefono cellulare e degli altri recapiti dei soggetti in servizio di reperibilità sono a disposizione esclusivamente del personale di PL incaricato del servizio di vigilanza e sono esclusivamente utilizzati per il servizio di reperibilità.
- 8.4** Il personale di reperibilità dovrà indossare i necessari dispositivi individuali di sicurezza personali, in relazione agli interventi che potrebbe essere chiamato ad effettuare.

I DVR (Documento Valutazione Rischi) relativi alle qualifiche chiamate ad effettuare il servizio di reperibilità dovranno essere integrati includendo i rischi relativi e conseguenti, indicando le opportune modalità operative.

I soggetti reperibili delle squadre operai delle Direzioni Tecniche, ciascuno per le proprie competenze, disporranno le necessarie misure d'intervento se ritenute di entità semplice e senza implicazioni strutturali, oppure seguiranno le indicazioni dei tecnici reperibili.

Art. 9 – Trattamento economico

- 9.1** Al personale inserito nel turno di reperibilità è corrisposto, indipendentemente dallo svolgimento di una effettiva prestazione lavorativa, il particolare compenso previsto dalla disciplina contrattuale nazionale o integrativa destinato a remunerare esclusivamente la sua disponibilità al di fuori dell'orario di lavoro e il parziale sacrificio del godimento dei suoi periodi di riposo. L'indennità di reperibilità non compete per le ore di lavoro straordinario effettivamente prestate a seguito di chiamata.
- 9.2** In caso di chiamata, con intervento operativo durante il turno di pronta reperibilità, la prestazione viene attestata secondo le modalità in uso per il servizio straordinario.
- 9.3** Non sono ammessi rimborsi per l'uso del proprio veicolo per il raggiungimento del luogo di lavoro a causa della chiamata durante il turno di pronta reperibilità.

- 9.4** Nel caso in cui il servizio di reperibilità, a seguito di un impedimento sopraggiunto, abbia durata inferiore a quella prestabilita, l'indennità è riconosciuta solo per il periodo di effettivo servizio prestato.

Art. 10 - Copertura oraria e assicurativa del servizio di pronta reperibilità

- 10.1** Il servizio ricopre l'intero anno solare negli orari non coperti dall'orario ordinario di servizio comunale ed entra in funzione dalla timbratura in uscita (pausa pranzo o uscita serale), nel rispetto della fascia minima di flessibilità attribuita al singolo dipendente.
- 10.2** Nel rispetto di quanto indicato al comma 1), gli orari di reperibilità, così come definiti dal CCNL in vigore, sono definiti al di fuori delle fasce di obbligo di presenza.

Art. 11 - Formazione

- 11.1** Nell'ambito delle disponibilità in bilancio di risorse destinate alla formazione del personale, saranno disposti annualmente specifici e adeguati interventi formativi e di aggiornamento del personale addetto al servizio di reperibilità sia nelle aree tematiche tecniche specifiche, sia sulle modalità d'intervento e procedure da seguire.

Art. 12 – Norme finali

- 12.1** Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si rinvia alla normativa vigente in materia e al manuale operativo del servizio di pronta reperibilità.
- 12.2** Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività dell'atto di approvazione.